



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

di concerto con

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

e con

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**“Fondo Alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse”.**

**VISTI** gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTA** la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante “*Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante “*Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante “*Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nazionale della previdenza sociale*”;



**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante “*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*”;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTO** il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”;

**VISTO** il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie recante “*Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale della Anagrafi (INA)*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante “*Istituzione del casellario centrale dei pensionati*” e successive modificazioni;

**VISTI** gli articoli 3, comma 11, e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” ai sensi del quale Poste Italiane S.p.A. è fornitore del servizio postale universale in Italia;

**VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante “*Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità*”;



**VISTO** il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico – ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e Poste Italiane S.p.A., 2020/2024, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 al n. 558 – prorogato fino al 30 aprile 2026, con atto registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025, al n. 142 – che ha affidato a Poste Italiane il servizio postale universale, quale servizio di pubblica utilità, ne disciplina, tra l’altro, le modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi della società affidataria, ed in particolare, l’articolo 5 in materia di servizi resi ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la delibera n. 385/13/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio postale universale, che disciplinano le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini;

**VISTA** la delibera n. 342/14/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i criteri di distribuzione degli uffici postali, precedentemente fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese;

**VISTE** le delibere n. 379/16/CONS e n. 427/21/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative alle analisi di conformità dell’affidamento del servizio universale alla società Poste Italiane S.p.A. ai fini della verifica quinquennale ex articolo 23 del decreto legislativo n. 261/1999;

**VISTO** l’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale *“La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse”*;

**VISTO** il successivo comma 6, ai sensi del quale, *“Per le finalità di cui al comma 5, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178, di approvazione del “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178;



**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n.170;

**RITENUTA** l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato anche il “*Rapporto annuale 2025. La situazione del Paese*” predisposto dall'ISTAT, relativo anche alla redistribuzione del reddito in Italia, che accerta come l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza ed il rischio della povertà, ma renda sempre più necessarie politiche a favore delle famiglie numerose, anche per contrastare la crisi demografica;

**CONSIDERATA** la necessità di fissare i criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e le modalità di attribuzione del citato intervento di sostegno al reddito – attraverso l'emissione di carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità – cosicché risulti garantita una distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale;

**RITENUTA** la necessità di doversi avvalere delle specifiche competenze istituzionali dell'INPS per attuare la previsione del citato articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di escludere dai beneficiari soggetti non in stato di effettivo bisogno;

**CONSIDERATA** la necessità di attuare la previsione di cui al citato articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, un solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, che garantisca la disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio;

**CONSIDERATO** che Poste Italiane S.p.A., quale gestore del servizio postale universale, possiede i suesposti requisiti e ha maturato pregresse esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici, avendo attuato le previsioni del decreto interministeriale prot. 9273293 del 27 ottobre 2020, relativo al “*Fondo per la filiera della ristorazione*”; del decreto interministeriale prot. 210841 del 19 aprile 2023, come modificate da ultimo dal decreto interministeriale prot. 660310 del 29 novembre 2023, relativo al “*Fondo Alimentare 2023*”; del decreto interministeriale prot. 250213 del 4 giugno 2024, relativo al “*Fondo Alimentare 2024*”; del decreto interministeriale prot. 354883 del 31 luglio 2025, relativo al “*Fondo Alimentare 2025*”;

**CONSIDERATO** che Poste Italiane S.p.A., attraverso il “Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, concorre altresì alla realizzazione della *Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.* – del PNRR in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti;

## DECRETA

### Articolo 1



### **(Oggetto)**

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative e applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

### **Articolo 2 (Beneficiari ed importo del contributo)**

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione di tutti i componenti nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  - b) titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
2. I requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: assegno di inclusione, carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; di indennità di mobilità; di fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; di Cassa integrazione guadagni – CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
4. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, erogato in due annualità. L'importo erogato per ciascuna annualità è pari a 500,00 euro, salvo quanto previsto, per l'annualità 2027, dall'articolo 5, comma 3.
5. La misura di sostegno, per l'annualità 2026, è erogata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché di quelle residue relative all'annualità 2025, risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto interministeriale prot. 354883 del 31 luglio 2025.
6. La misura di sostegno, per l'annualità 2027, è erogata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché di quelle che dovessero risultare residue relative all'annualità 2026.

### **Articolo 3**



### **(Destinazione del contributo)**

1. Il contributo, per entrambe le annualità 2026 e 2027, è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità indicati nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
2. Il contributo è erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata *Postepay*, ovvero di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta.

### **Articolo 4**

#### **(Numero di carte assegnate a ciascun comune)**

1. A ciascun comune è assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, per entrambe le annualità 2026 e 2027, un numero di carte così calcolato:
  - a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
  - b. una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito *pro capite* medio di ciascun comune ed il valore del reddito *pro capite* medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
2. Il riparto delle assegnazioni di carte a ciascun comune, valido per entrambe le annualità 2026 e 2027, è contenuto nel decreto direttoriale delegato di cui all'articolo 5, comma 2.

### **Articolo 5**

#### **(Decreti direttoriali delegati e trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato)**

1. Il Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare del capitolo di gestione del Fondo Alimentare, è delegato ad adottare i decreti attuativi della misura di sostegno per le annualità 2026 e 2027, nel rispetto delle modalità di erogazione individuate nel presente decreto interministeriale.
2. Il Direttore generale, nel decreto direttoriale attuativo, adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, acquisita la valutazione sulla richiesta di nulla osta della Ragioneria Generale dello Stato all'utilizzo, per l'annualità 2026, delle risorse residue dell'annualità 2025, determina il numero di carte da utilizzare per l'erogazione del beneficio in entrambe le annualità, in attuazione degli articoli 2, comma 5, e 4 del presente decreto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. Per l'annualità 2027, entro 20 giorni dall'acquisizione della valutazione sulla richiesta di nulla osta della Ragioneria Generale dello Stato all'utilizzo delle risorse residue dell'annualità 2026, il Direttore generale, con decreto direttoriale, verificati i residui disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 6, ove necessario ridetermina l'ammontare della quota di contributo per l'annualità 2027.



4. I decreti cui ai commi 2 e 3 sono comunicati all'INPS e a Poste Italiane e della sua adozione è informato il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le somme iscritte nel capitolo di cui al comma 1 sono trasferite a Poste Italiane entro il termine di ciascun esercizio finanziario.

## **Articolo 6**

### **(Individuazione dei beneficiari per le annualità 2026 e 2027)**

1. I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, da applicarsi in ordine di priorità decrescente:
  - a) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
  - b) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
  - c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB integrata nel portale *internet* istituzionale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), unitamente alle relative istruzioni operative.
3. I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e, sulla base del numero di carte loro assegnate, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno.

## **Articolo 7**

### **(Procedura di attribuzione nominativa delle carte e comunicazione ai beneficiari)**

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'articolo 6, da impiegare per l'erogazione del contributo, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, attraverso applicativo *web* integrato nel portale *internet* istituzionale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)).
2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini dell'erogazione del contributo, per il tramite della società controllata *Postepay*, ovvero di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta.
3. Gli elenchi dei beneficiari sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti *internet* di



ciascun comune, in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali.

4. I comuni e le loro forme associate, attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalità di prenotazione per il ritiro delle carte.

### **Articolo 8**

#### **(Modalità di erogazione del contributo per l'anno 2026)**

1. Il contributo è erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata *Postepay*, ovvero di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta, consegnate ai beneficiari, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.
2. Il numero complessivo delle carte assegnabili è indicato nel decreto direttoriale adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2.
3. Le carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di ottobre 2026.
4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio secondo un criterio di scaglionamento e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio riferito all'annualità 2026, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026.

### **Articolo 9**

#### **(Disposizioni sui residui per l'anno 2026)**

1. Poste Italiane S.p.A., entro il 31 gennaio 2027, effettua il monitoraggio delle risorse residue, risultanti dalle carte non abilitate da parte dei beneficiari con il primo pagamento nel termine stabilito dall'articolo 8, comma 4, e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1, risultanti dal monitoraggio, sono accreditate sul conto corrente postale per la gestione della misura da parte di Poste Italiane S.p.A.

### **Articolo 10**

#### **(Modalità di erogazione del contributo per l'anno 2027)**

1. Il contributo per l'annualità 2027 è erogato con le medesime modalità di cui all'articolo 8, mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027.



2. Ai soli fini della fruizione della quota di contributo per l'annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027.

### **Articolo 11**

#### **(Termine finale di utilizzo delle somme e disposizioni sui residui per l'anno 2027)**

1. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027.
2. Poste Italiane S.p.A., entro il 30 novembre 2027, effettua un monitoraggio delle risorse residue e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Articolo 12**

#### **(Convenzione tra il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.A.)**

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.A. procedono, per le annualità 2026 e 2027, alla sottoscrizione di apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i Comuni e Poste Italiane S.p.A., assicurandone la sicurezza e la protezione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e nel limite massimo di spesa ivi previsto.

### **Articolo 13**

#### **(Modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali)**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, sono individuati gli esercizi commerciali in forma singola e le Associazioni di esercenti che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità di cui all'allegato 1, da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte.
2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.



Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Francesco  
Lollobrigida  
MASAF  
17.06.2026 18:23:03  
GMT+02:00

Il Ministro dell'economia e delle finanze

*Firmato digitalmente da*

**Giancarlo Giorgetti**

2026-06-23 19:45:06 +0200

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali



Firmato digitalmente da  
CALDERONE MARINA ELVIRA  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI



## ALLEGATO 1

### Beni alimentari di prima necessità

- Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole
- Pescato fresco
- Tonno e carne in scatola
- latte e suoi derivati
- uova
- oli d'oliva e di semi
- prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria
- pizza e prodotti da forno surgelati
- paste alimentari
- riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale
- farine di cereali
- ortaggi freschi; lavati e confezionati pronti al consumo; lavorati; cotti, confezionati e pronti al consumo; surgelati
- pomodori pelati e conserve di pomodori
- legumi
- semi e frutti oleosi
- frutta di qualunque tipologia, anche lavata e confezionata pronta al consumo nonché cotta e confezionata pronta al consumo
- alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)
- lieviti naturali
- miele naturale
- zuccheri
- cacao in polvere
- cioccolato
- acque minerali
- aceto di vino
- caffè, tè, camomilla
- prodotti DOP e IGP

